

**COMUNE DI TERMOLI**

(Prov. di Campobasso)

**CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI  
CONTRATTO/DISCIPLINARE D' INCARICO**

*contenente le norme e le condizioni per l'affidamento del servizio di "Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di pubblica illuminazione"*

**CUP:** G39E12000730004 - **CIG:** 8099751DF6

L'anno ..... il giorno ..... del mese di.....,

in Termoli (CB) presso la sede del Comune di Termoli, tra:

- l'ing. Gianfranco Bove nato a Bisceglie (BT) il 20/01/1973, nella qualità di Dirigente del "Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzioni" del Comune di Termoli, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Termoli (CB), Via Sannitica, 5 (C.F. e P. IVA 00067530709), che nel proseguo sarà indicato con la dicitura "l'Amministrazione Comunale" o "Amministrazione Committente" o "Committente" (A.C), e

- ..... nato/a a ..... il

..... C.F. ....,residente e domiciliato in

....., Via ....., ... che interviene nel presente

contratto/disciplinare di incarico nella qualità di Procuratore della Società

"ENEL SOLE s.r.l. capogruppo dell'A.T.I. composta da "ENEL SOLE s.r.l." (mandataria) ed "EREDI PACI GERARDO s.r.l." (mandante);

- ....., nato/a a ..... il .....

C.F. ...., che interviene nel presente contratto/discipli-

nare di incarico nella qualità di professionista Iscritto all'Ordine degli

..... della Provincia di

..... al n. .... con sede legale in

..... Via ..... P.IVA

....., legale rappresentante dell'operatore economico denomina-

to ..... con sede legale in ..... Via

..... e che nel proseguo sarà individuato con la di-

citura "Operatore Economico" (O.E.);

**Prezesso che :**

- il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, rientranti nel "Servizio

di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria all risk delle reti e de-

gli impianti di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di mi-

glioramento dell'efficienza energetica ed adeguamento normativo e realizza-

zione di un sistema di telegestione e telecontrollo" affidato all'A.T.I.

"ENEL SOLE s.r.l." ed "EREDI PACI GERARDO s.r.l.", giusta contratto Rep.

n.1880 del 24.10.2014, registrato al n.2225 - Serie II del 29.10.2014 è sta-

to approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.1275 del 09.06.2019

per un importo complessivo dei lavori pari ad € 3.695.905,99, compresi oneri

per la sicurezza pari ad € 51.028,29;

- necessita procedere all'acquisizione del servizio di ingegneria ed archi-

tettura in questione propedeutico all'espletamento dei lavori oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue.

**ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il Comune di Termoli come sopra rappresentato affida all'Operatore Economico denominato ..... con sede legale in

..... Via .....

P.IVA ..... come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di ingegneria ed architettura avente per oggetto la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 23, 24, 101 e 102 del D.Lgs.

50/2016, degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii. del D.M.

49/2018 e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, e compreso l'espletamento delle prestazioni accessorie obbligatorie richiamate nel bando di gara per l'esecuzione dei "**lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica ed energetica degli**

**impianti di pubblica illuminazione"**

2. L'intervento di cui al comma 1 per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto/disciplinare di incarico è meglio individuato nella lettera d'invito costituente parte integrante del presente contratto/disciplinare di incarico/affidamento e nella documentazione progettuale già approvata dal Comune di Termoli.

3. Le prestazioni professionali di cui al comma 1 dovranno essere eseguite in completa conformità a tutte le prescrizioni, requisiti e disposizioni legislative e normative vigenti al momento di espletamento del servizio, alle obbligazioni assunte dall'operatore economico con la redazione e presentazione,

in sede di partecipazione alla procedura di gara, della relazione inerente le caratteristiche della proposta metodologica offerta di cui al criterio B) dell'offerta tecnica nonché alle indicazioni e/o disposizioni particolari richiamate nella lettera d'invito.

4. In coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico, dandone esplicita conferma, accetta espressamente che il presente contratto/disciplinare di incarico per l'esecuzione del servizio è **a corpo** come rappresentato anche nella lettera d'invito e che **l'importo**, determinato in fase di aggiudicazione e riportato all'art. 7 del presente documento, **rimane fisso ed invariabile** ed è comprensivo di tutte le attività richiamate ed indicate nel presente atto e nella lettera d'invito essendo ivi comprese e compensate tutte le prestazioni professionali principali ed accessorie, le spese generali ed utili nonché tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei servizi secondo le migliori regole dell'arte e pertanto l'operatore economico rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa economica anche a titolo di rimborso per indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

5. In esecuzione dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico si obbliga a svolgere le prestazioni professionali inerenti il presente contratto di servizi di ingegneria ed architettura mediante i soggetti componenti il Team/Struttura operativa ovvero il soggetto direttore tecnico, socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente respon-

sabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta quale

professionista incaricato di svolgere una o diverse prestazioni professionali

inerenti il servizio in questione.

6. L'operatore economico, come già dichiarato in fase di partecipazione alla

gara, conferma di accettare che la fase di esecuzione del servizio precisa-

mente la prestazione di direzione misura e contabilità dei lavori e di coor-

dinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà subordinata alla formale

ed espressa autorizzazione all'avvio delle attività da parte del Responsabile

Unico del Procedimento e di rinunciare all'attivazione di alcuna richiesta di

compenso e neanche di indennizzo o risarcimento per mancato guadagno per le

prestazioni professionali non autorizzate e quindi non rese.

7. L'operatore economico aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corri-

spettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a

quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qua-

lunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incari-

co parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputa-

bile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione commit-

tente.

## **ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

In assolvimento all'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura

inerente l'esecuzione dei **"Lavori di adeguamento normativo e riquali-**

**ficazione tecnologica ed energetica degli impianti di pubblica illu-**

**minazione"**, l'O.E. Dovrà procedere alla svolgimento delle attività profes-

sionali di direzione lavori, misura e contabilità, ed assistenza al collaudo,

	nonché coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli	
	artt. 23, 24, 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 91, 92 e 100	
	del D.Lgs. 81/08, del D.M. 49/18 e della Parte II Titoli II, IX e X del	
	D.P.R. 207/2010 ancora vigente e compreso l'espletamento delle prestazioni	
	accessorie obbligatorie richiamate nel bando di gara e con le ulteriori pre-	
	cisazioni di seguito riportate.	
	Le prestazioni di direzione, misure e contabilità dei lavori nonché l'attivi-	
	tà di verifica ed accertamento della regolare esecuzione delle opere, ferme	
	restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimen-	
	ti normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di controllo tecni-	
	co, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento dovranno esse-	
	re condotte in conformità e secondo quanto prescritto dagli artt. 101, 102	
	del D.Lgs. 50/16 e le indicazioni che verranno rappresentate nelle linee gui-	
	da di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/16 dal D.M. 49/2018 nonché dagli artico-	
	li della Parte II Titoli IX e X del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti oltre alle	
	seguenti specifiche ultronee attribuzioni:	
	- assumere la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'at-	
	tività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquire in via	
	esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del	
	contratto;	
	- assumere la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali sulla	
	base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti uffi-	
	ciali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni	
	delle norme tecniche per le costruzioni vigenti garantire presenze almeno	
	settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire	

	aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale	
	dei lavori;	
	- disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora incorrano	
	circostanze speciali di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/16 con la re-	
	dazione del relativo verbale e l'espletamento delle attività consequenziali;	
	- redigere, tenere ed aggiornare i documenti amministrativi e contabili ne-	
	cessari per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto già	
	richiamati nel D.M. 49/2018 e nel Titolo IX della Parte II del DPR 207/10 per	
	la parte ancora vigente (libretti di misura delle lavorazioni e delle provvi-	
	ste; liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di	
	contabilità; stati d'avanzamento dei lavori; conto finale e relativa relazio-	
	ne, ecc.);	
	- garantire la redazione e la puntuale trasmissione al RUP degli stati di	
	avanzamento in coerenza con i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Ap-	
	palto dei lavori e dalla normativa nazionale vigente;	
	- redigere e trasmettere all'A.C. il conto finale dei lavori previsto (sino	
	all'emanazione delle linee guida di cui al c.1 dell'art. 111 D. Lgs. 50/2016)	
	dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro il termine stabilito nel CSA;	
	- assicurare l'assistenza alle operazioni di collaudo;	
	- garantire l'esame delle eventuali osservazioni o riserve avanzate da parte	
	dell'esecutore dei lavori;	
	- presenziare ad eventuali incontri disposti dall'A.C. o richiesti da terzi	
	interessati aventi ad oggetto i lavori diretti;	

- assistere gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti o azien-

de gestori dei servizi a rete o comunque competenti, in occasione di sopral-

luoghi ed attività correlate all'opera;

- redigere, a lavori ultimati, gli elaborati necessari per la definizione

delle opere realizzate oggetto d'intervento e delle relazioni/certificazioni/

/attestazioni richieste per legge necessarie ai fini del collaudo delle opere

ed il consuntivo scientifico ai sensi dell'ex art. 250 del D.P.R. 207/10 e

dell'art. 102, comma 9, del D.Lgs. 50/16.

Le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ferme

restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimenti

normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di sicurezza sui

cantieri di lavoro, dovranno essere condotte in conformità e secondo quanto

prescritto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii. oltre alle se-

quenti specifiche ultronee attribuzioni:

a) fornire, prima dell'inizio dei lavori, al RUP tutte le informazioni neces-

sarie per la redazione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.

Lgs. 81/2008 anche durante il corso dei lavori per le successive eventuali

integrazioni;

b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavo-

ri, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il

piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, uni-

tamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali pro-

poste integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza

nel cantiere sulla base della propria esperienza;

c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia

del piano operativo di sicurezza, al fine di verificarne l'idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;

d) richiedere, per conto del committente/responsabile dei lavori, una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lett. b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Il CSE richiederà in tal caso alle imprese le modifiche dei relativi POS. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lett. b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati.

f) garantire presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori e trasmettere al RUP copia dei verbali delle visite eseguite;

g) informare il RUP delle riunioni di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere trasmettendo successivamente al RUP copia dei verbali di

tutte le riunioni svolte ed a cui il RUP, se lo riterrà opportuno, potrà partecipare personalmente o con il personale tecnico di supporto;

A completamento della prestazione in fase di esecuzione, l'O.E. Dovrà procedere allo svolgimento delle prestazioni accessorie già compensate nell'importo complessivo del servizio e richiamate nella lettera d'invito.

**ART. 3) ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

1. L'operatore economico, per l'affidamento e nell'espletamento del presente contratto di servizi di architettura e ingegneria, è obbligato direttamente ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, all'osservanza del vigente Codice degli Appalti in materia di contratti di servizio e delle norme di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice civile nonché di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico tra cui anche, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della Legge n. 143/1949 limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

2. Resta esclusivamente a carico dell'operatore economico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente ed obbligato ad eseguire quanto affidato con la necessaria diligenza professionale secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse nel rispetto delle indicazioni impartite dall'amministrazione per il tramite del RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ul-

timi garantendo e dando puntuale e costante attuazione del rispetto dei principi di piena e leale collaborazione con la Amministrazione Committente anche in considerazione del fatto che lo stesso è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994.

3. L'operatore economico si impegna, inoltre, a comunicare al RUP, ove necessario o richiesto, i dati di propria competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

4. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico ed il cui importo complessivo posto a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni facendo riferimento ai parametri del D.M. 17 giugno 2016, consistono nelle seguenti attività:

**Prestazioni Fase di esecuzione**

QcI.01-09 Direzione Lavori e contabilità

QcI.12 CSE

AC.2 Prestazioni accessorie (fase esecuzione)

Il dettaglio delle prestazioni, anche accessorie (AC), che l'operatore economico si impegna a svolgere senza alcun altro onere a carico dell'A.C., è indicato nel prospetto delle competenze tecniche di cui alla determinazione dei corrispettivi, nella lettera d'invito e nella relazione metodologica di cui al criterio B dell'offerta tecnica, agli atti di gara.

5. Le parti convengono che le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 con i relativi importi sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo

svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. L'operatore economico accetta che le prestazioni selezionate nella Tavola Z-2 dovranno essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del del D.Lgs. 81/08, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida e/o decreti di attuazione, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.

7. L'operatore economico incaricato conferma di accettare che le prestazioni accessorie previste, direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni principali in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico affidato e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

8. L'operatore economico incaricato conferma di accettare che le prestazioni accessorie per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.

9. Con la sottoscrizione del presente contratto/disciplinare di incarico, l'operatore economico, inoltre:

a) dichiara di aver preso visione della progettazione esecutiva già approvata con deliberazione di G.M. n. 1275/2019 e di accettarla senza riserve ai sensi del D.Lgs.50/16;

10. Le parti specificano, e l'operatore economico accetta espressamente e senza riserva alcuna, che lo svolgimento delle prestazioni, comprese quelle

accessorie, siano rese dall'operatore economico in modo che sia garantita la conformità alle caratteristiche qualitative e metodologiche rappresentate dall'O.E. nella relazione tecnico-illustrativa a corredo dell'offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla procedura di gara e comunque con il necessario livello di completezza, dettaglio, idoneità e conformità alle vigenti prescrizioni normative e legislative affinché in fase di esecuzione sia garantita l'esecuzione delle opere in piena conformità alla progettazione esecutiva in modo da evitare l'insorgere di qualsiasi inconveniente, contestazione, riserva da parte dell'impresa appaltatrice e/o di terzi nonché ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento e di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere in considerazione delle responsabilità, compiti oneri ed adempimenti attribuiti all'operatore economico ai sensi dell'articolo 101, commi 3, 4 e 5 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018 e dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte eventualmente ancora vigente e dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed smi in materia di direzione lavori comprensiva delle prestazioni di controllo tecnicocontabile (misurazione e contabilità) e di coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dei lavori in cantiere.

11. Nello specifico l'operatore economico, in coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, dichiara che le attività prestazionali di seguito indicate saranno svolte dai seguenti soggetti dotati delle relative e necessarie qualifiche e abilitazioni:

Direttore dei lavori: .....

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

(CSE) : .....

12. L'operatore economico accetta senza riserva alcuna che rimane facoltà insindacabile dell'Amministrazione Committente di procedere, ai sensi del comma 8 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 alla revoca motivata dell'incarico di CSE riconoscendo all'operatore economico soltanto i corrispettivi previsti dal contratto in relazione alle prestazioni di coordinamento della sicurezza già eseguite dallo stesso senza che sia dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

13. In conformità alle vigenti disposizioni legislative e normative relative all'espletamento dei servizi tecnici ed in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'operatore economico aggiudicatario è onerato e si impegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'A.C., tra l'altro a:

- redigere e trasmettere all'A.C. prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi **as built** (come fatto), dell'aggiornamento ed adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08 e del piano di manutenzione ai sensi dell'art. 38 comma 8 del D.P.R. 207/10 in almeno due copie cartacee, una copia digitale in formato DWG o DXF ed una copia in formato PDF immodificabile firmato digitalmente con estensione p7m;

- redigere e trasmettere alla committente stazione appaltante il conto finale dei lavori entro il termine stabilito nel CSA;

- garantire l'assistenza al collaudo;

- redigere, a lavori ultimati, gli elaborati necessari per la definizione delle opere realizzate oggetto d'intervento e delle relazioni/certificazioni/attestazioni richieste per legge necessarie ai fini

del collaudo delle opere ai sensi dell'ex art. 250 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 102, comma 9, del D.Lgs. 50/16.

**ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Rimangono a carico dell'Amministrazione Committente:

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dei Lavori;

- la messa in disponibilità del progetto esecutivo approvato;

- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati dall'Amministrazione per ogni richiesta di informazione, documentazione e confronto che l'incaricato dovesse ritenere opportuno in ogni fase del proprio lavoro;

- la tempestiva trasmissione di informazioni relative al servizio in oggetto;

**ART. 5) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI DI ESPLETAMENTO**

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione il cui avvio rimane subordinato alla previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Committente per il tramite del RUP, sono calcolati in 730 (settecentotrenta) giorni solari consecutivi dal verbale di consegna dei lavori e sono correlati con i termini previsti dal cronoprogramma dei lavori e dal contratto di esecuzione delle opere, oltre i tempi necessari al completo espletamento delle fasi di collaudo, rendicontazione e funzionalità dell'opera.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 (vigenti sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice di cui al D. Lgs. 50/2016 e

da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente.

3. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è definito al precedente art. 3 del presente contratto/disciplinare di incarico. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato alla massima collaborazione e tempestività.

4. I termini previsti per la fase di direzione lavori e contabilità comprendono anche i tempi necessari per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo e del manuale di manutenzione.

5. I termini di cui al comma 1 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori; pertanto i termini restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'operatore economico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

6. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta)

giorni, l'operatore economico può chiedere di recedere dal contratto. La sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore dell'operatore economico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

**ART. 6) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. L'operatore economico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato al vigente quadro normativo tecnico e legislativo.

2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni progettuali, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori in corso o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'emissione dell'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione dall'O.E. se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi all'intervento, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a causa ed a carico dell'operatore economico.

3. L'operatore economico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riscossibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni del servizio o dei

lavori che saranno appaltati, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

**ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni connesse allo svolgimento del servizio di ingegneria ed architettura di "Direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di pubblica illuminazione" sono stati determinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 come indicato nell'allegata "Distinta calcolo compenso professionale". Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale l'operatore economico incaricato ha offerto un ribasso unico del .....% (..... per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte nel bando di gara e richiamate nel presente contratto/disciplinare di incarico ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, pari ad € ..... (euro .....);

2. Essendo l'appalto a corpo, i corrispettivi contrattuali già determinati in sede di procedura di affidamento sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi anche delle prestazioni accessorie e delle spese comunque sostenute e l'operatore economico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo

comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi già determinati di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie, essendo compresi nell'importo complessivo contrattuale, saranno riconosciuti, perché ivi inglobati, nella liquidazione delle prestazioni accessorie delle vari fasi di esecuzione.

5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, anche accessorie, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartiti in base alla categoria, destinazione funzionale, corrispondenze e grado di complessità di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/6/2016.

6. Tutti i corrispettivi sono al netto degli oneri previdenziale e dell'I.V.A. Alle aliquote di legge.

**ART. 8) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni del servizio di cui al presente contratto/disciplinare di incarico, la cui entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 comma 2 del Codice Civile, è pari a €.  
..... (.....) incluse spese per onorario

netto e ritenute d'acconto, oltre oneri previdenziali al 4% per €.

..... (.....)ed I.V.A. ai sensi delle per

€. .... (.....) per un totale complessivo

di €. .... (.....), così come definito

dall'applicazione della percentuale di ribasso espressa nell'offerta economi-

ca presentata in sede di gara da parte dell'O.E., da ritenersi parte inte-

grante e sostanziale del presente contratto/disciplinare.

2. Il suddetto corrispettivo di aggiudicazione per l'espletamento delle pre-

stazioni indicate nel bando di gara e nel presente contratto/disciplinare

d'incarico ritenendosi incluse ed ivi compensate le prestazioni accessorie ed

il rimborso di tutte le spese anche quelle vive di viaggio, vitto ed allog-

gio, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute nell'espletamento

del servizio, come rappresentato dall'A.C. Nel disciplinare di gara ed accet-

tato dall'O.E. che contestualmente ne rilascia conferma di accettazione, è da

intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile senza alcuna

possibilità di rideterminazione a consuntivo. Pertanto i corrispettivi sono

immodificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della varia-

zione in aumento della tariffa professionale e dei relativi importi non ver-

ranno applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto/disciplinare

di incarico, salvo diversa specifica disposizione normativa.

3. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle presta-

zioni descritte nel disciplinare di gara e richiamate nel presente

contratto/disciplinare di incarico.

4. Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 10% (dieci-

per cento) dell'onorario netto per un importo complessivo pari

a €. .... (.....), ed a tal fine l'O.E.

accetta e dichiara di rinunciare a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro specificatamente contenuto nel presente contratto/disciplinare.

5. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1.18 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto

Rep. n.1880 del 24.10.2014, registrato al n.2225 - Serie II del 29.10.2014

relativo al "Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria all risk delle reti e degli impianti di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica ed adeguamento norma-

tivo e realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo" dall'affidatario del Servizio stesso ovvero dal R.T.I. costituito da "ENEL SOLE

s.r.l." ed "EREDI PACI GERARDO s.r.l.", secondo il seguente cronoprogramma:

- il 90% dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto e rispondente ad € ....., oltre oneri previdenziali ed IVA verrà ricono-

sciuto e liquidato in percentuale dell'importo dei lavori eseguiti e quindi in corrispondenza ai SAL emessi ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungano

l'importo di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00);

- il 10% dell'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto rispondente ad €....., oltre oneri previdenziali ed IVA verrà

riconosciuto e liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo e contabilità finale;

6. L'emissione da parte dell'O.E. delle fatture fiscali relative al compenso per la fase di direzione dei lavori e CSE dovrà avvenire alla maturazione di

ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura ad esso proporzionale. Al-

l'importo così determinato dovrà essere applicata una riduzione del 10% che

verrà successivamente fatturato dall'operatore economico nella fase successi-

va alla conclusione dei lavori come indicato al precedente punto 5.

7. Le prestazioni dell'Operatore Economico per la redazione di eventuali ed

ammissibili perizie di variante di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016

saranno compensate alle stesse condizioni e modalità di quelle dell'incarico

originario relativamente alla fase di esecuzione. Nel caso di modifiche di

lieve entità e che comunque siano riferite a particolari di dettaglio della

progettazione, nessun ulteriore compenso è dovuto all'Operatore Economico.

8. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati degli importi derivanti dall'ap-

plicazione delle eventuali penali di cui al successivo art. 10,

avverrà per ogni singola fase del suddetto cronoprogramma, da parte dell'af-

fidatario del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica

illuminazione R.T.I. "ENEL SOLE s.r.l." ed "EREDI PACI GERARDO s.r.l." entro

30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura corredata da:

a) nota calcolo onorario e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti,

in conformità al contratto;

b) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del

conto dedicato oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a

quello precedentemente comunicato, o nei casi di cessione del credito ai sensi

dell'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) trasmissione del DURC o equivalente documentazione attestante la corren-

tezza e regolarità contributiva qualora siano mutate le condizioni di iscrizione

agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

te;

d) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/10.

9. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale della copertura assicurativa per RC professionale richiamata all'art. 8 della lettera d'invito e delle ulteriori garanzie di cui all'art. 103 del Codice;

10. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso di riferimento di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

11. Nel caso di inadempimenti nei pagamenti e/o ritardi nei pagamenti da parte del R.T.I. "ENEL SOLE s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO s.r.l." oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura dell'O.E., l'A.C. si sostituirà al R.T.I. "ENEL SOLE s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO s.r.l." provvedendo a liquidare e pagare direttamente l'importo della fattura dovuta, previa adeguata verifica, all'O.E.; tale importo verrà recuperato mediante ritenuta sulla rata trimestrale, contrattuale, da corrispondere al R.T.I. "ENEL SOLE s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO s.r.l.", facendo salva l'eventuale applicazione di penali e l'adozione di ogni azione, anche legale, in danno del soggetto inadempiente.

**ART. 9) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, su espressa dichiarazione dell'O.E., i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario/postale dedicato radicato presso l'Istituti Bancario denominato ....., Agenzia di.....  
(.....), avente i seguenti estremi identificativi:

numero conto: .....

codice IBAN: .....

intestatario del conto: Sig. ...., nato a .....

(...) il / / , C.F. \_\_\_\_\_;

persona delegata ad operare sul conto: Sig....., nato a

..... (...) il / / , C.F. \_\_\_\_\_

nella qualità di \_\_\_\_\_;

Si precisa che per la liquidazione, le fatture elettroniche emesse dall'O.E.

dovranno essere indirizzate al R.T.I. "ENEL SOLE s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO

s.r.l.", contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio "UF7F-

CU" e, qualora necessario, prevedere la scissione dei pagamenti.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal R.T.I. "ENEL SOLE

s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO s.r.l." sul conto corrente dedicato dichiarato

dall'operatore economico.

E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente con-

tratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della succitata Legge

n. 136/2010; la clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi

in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente

dedicato all'appalto comunicato all'Amministrazione Comunale ed al R.T.I.

"ENEL SOLE s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO s.r.l.".

L'Operatore Economico si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale

modifica relativa e dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi

finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

**ART. 10) PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'O.E. per iscritto dal RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto. L'O.E. dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente all'A.C. ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali di seguito indicate.

2. Nel caso di applicazione delle penali, si provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

3. In particolare nel caso ritardo o di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni inerenti l'appalto in questione e richiamate nel bando di gara e nel presente contratto/disciplinare di incarico, si prevede l'applicazione da parte dell'Amministrazione Committente delle penali di seguito indicate.

a) Nel caso di tardiva attivazione del servizio da parte dell'O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata dall'A.C. per la consegna dei lavori;

b) In caso di consegna tardiva della documentazione contabile durante l'esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000)

del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che

sarà detratto dal pagamento della fatturazione che l'operatore economico

emetterà in relazione allo stato di avanzamento dei lavori corrispondente.

c) In caso di consegna tardiva della documentazione tecnica conclusiva (ela-

borati esecutivi asbuilt, versione aggiornata ed adeguata del piano di sicu-

rezza e coordinamento e del fascicolo informativo dell'opera di cui all'art.

91 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08 e del piano di manutenzione ai sensi del-

l'art. 38 comma 8 del D.P.R. 207/10) o del conto finale o della documentazio-

ne tecnico-amministrativa inerente le prestazioni accessorie pertinenti la

fase di post ultimazione dei lavori indicate al punto 13 del precedente art.

3, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispetti-

vo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termi-

ni fissati al suddetto art. 3 punto 13 che sarà detratto dal pagamento della

fatturazione che l'operatore economico emetterà in relazione all'attività di

accertamento della regolare esecuzione o inerente le prestazioni accessorie.

**4.** Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili

alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto

alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, l'Amministrazione

Committente applicherà una penale pecuniaria forfettaria variabile nella mi-

sura compresa da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per

mille del corrispettivo contrattuale; in detta fattispecie l'Amministrazione

committente determinerà l'entità della penale da applicare richiamando il

principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della

violazione o dell'inadempimento rilevato e contestato.

**5.** L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Operatore

Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'O.E. incaricato.

6. Le penali sono cumulabili con la condizione che l'importo totale delle non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

7. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che l'Operatore Economico possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.

8. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di recupero con escussione della garanzia definitiva cui all'articolo 16 del presente contratto/disciplinare di incarico e di cui al precedente comma 7.

**ART. 11) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 7 è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove esigenze e

preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Committente e comunicati dal

RUP;

c) varianti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, preventivamen-

te autorizzate dall'Amministrazione committente;

Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione la-

avori, le parti convengono ed accettano espressamente che soltanto nel caso in

cui le modifiche introdotte su richiesta dell'A.C. comportino una variazione

quantitativa superiore al 20%, l'onorario sarà incrementato della percentuale

che eccede tale incremento. Per variazioni inferiori nulla sarà dovuto.

Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione la-

avori, l'adeguamento del corrispettivo sarà diverso a seconda che si tratti di

perizie di variante (PV) o perizie di variante suppletive (PVS) intendendosi

sinteticamente per:

a) perizia di variante quando la variazione introdotta attiene prevalentemen-

te alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione della

tipologia/natura dei lavori stessi;

b) perizia di variante suppletiva quando la variazione introdotta attiene a

varianti con modifiche e/o aggiunte al progetto in corso d'opera che compor-

tino una nuova progettazione di parti definite dell'opera (opere che compor-

tano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali

nuovi e non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali

sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria).

A tal proposito si sottolinea e si precisa che:

- la formulazione di nuovi prezzi, se non inserita in un contesto sostanziale

con prevalente nuova progettazione, non è condizione necessaria per considerare una perizia come perizia di variante;

- la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria non rientra nella fattispecie di cui alla fase di direzione lavori non rilevandosi una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi.

Nel caso di perizie di variante il compenso (QcI. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del ...%, sarà valutato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Nel caso di Perizie di Variante Suppletive il compenso (QcI. 08 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del ...%, è valutato sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità (con la modifica sostanziale di elaborati grafici), in aggiunta ai corrispettivi della variante delle quantità del progetto in corso d'opera (QcI. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche) applicato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'operatore economico;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

3. Nei casi di cui al comma 1 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

4. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 1 sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione.

A tal fine si precisa che

a) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati ai diversi OO.EE. esecutori e/o fornitori dei lavori e/o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili all'operatore incaricato.

#### **ART. 12) CONFERIMENTI VERBALI E REPORT**

1. Oltre all'attuazione degli adempimenti previsti e prescritti dal D.M. 49/18 e dal DPR 207/10 per quanto ancora applicabile, l'O.E. incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite sia a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni o lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

A tal proposito con particolare riferimento all'attività di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'operatore economico, come rappresentato all'art. 2 del presente atto, dovrà garantire presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti neces-

sario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori.

2. L'O.E. incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l'O.E. incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

#### **ART. 13) INCOMPATIBILITÀ**

1. L'Operatore Economico titolare delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potrà partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi agli eventuali dipendenti dell'affidatario del SIA in questione nonché ai suoi collaboratori/affidatari di attività di supporto ed agli eventuali dipendenti.

4. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'operatore economico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, le informazioni o la documentazione o gli elaborati

anche in corso di redazione o già redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati e pubblicati dall'Amministrazione committente.

5. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto

6. L'Operatore Economico dichiara di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto d'interesse con l'Amministrazione comunale e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo che per i suoi collaboratori.

7. L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

**ART. 14) ADEMPIMENTI LEGALI**

1. L'operatore economico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti o motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto innovativi rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento e verificato in fase di determinazione dell'efficacia dell'aggiudicazione mediante acquisizione della documentazione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall'O.E in autocertificazione sia in relazione ai requisiti soggettivi che particolari e speciali.

**ART. 15) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE**

1. L'operatore economico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie o informazioni che possono influire sull'andamento

delle procedure inerenti l'intervento in questione anche, ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'operatore economico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. L'O.E. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.C. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'O.E. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.C.

5. Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'A.C. E comunque per i cinque anni successive alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

6. L'O.E. potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'O.E. stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'A.C.

7. L'operatore economico incaricato deve astenersi dal partecipare, personalmente o indirettamente, all'espletamento di qualsiasi incarico nel quale dovesse rilevarsi elementi di incompatibilità con il presente contratto, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

8. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente. A tal fine l'O.E. incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni e deve, inoltre, segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

9. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla A.C. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed smi ed altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. n. 196/2003 come richiamate nel disciplinare di gara.

**ART. 16) GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA**

1. In ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare di gara l'operatore economico incaricato produce copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale n. .... rilasciata in data ..... dalla compagnia di assicurazioni ....., con validità al ....., autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea con specifico riferimento alle prestazioni professionali per i lavori di che trattasi e con efficacia dalla data di inizio dei

lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 della lettera d'invito.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 , l'operatore economico ha costituito una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e con la prescrizioni del richiamato art. 103 del Codice degli appalti e dall'art. 8 della lettera d'invito.

**ART. 17) SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8, per l'espletamento del presente servizio non è ammesso il subappalto.

3. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, dichiara che per partecipare alla procedura di gara e per l'espletamento del presente contratto:

- non ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/16  
ovvero

- ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/16 all'avvalimento mediante il seguente O.E. Ausiliario.....

per il soddisfacimento per tutta la durata dell'appalto del seguente requisito/risorsa ..... ed a tal scopo si allega al presente atto copia del contratto di avvalimento e dei modelli 6.1 e

6.2 allegati all'istanza di partecipazione alla gara dell'O.E. Ausiliato.

L'O.E. principale e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4. Le parti convengono e l'O.E. accetta espressamente che in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento troveranno applicazione le procedure e le previsioni di cui all'art. 6 del bando di gara e degli artt. 105 ed 89 del D.Lgs. 50/16.

**ART. 18) CESSIONE, SOSPENSIONE E RECESSO**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. 50/16 e con le condizioni richiamate nella lettera d'invito. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi in relazione alla cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell'A.C. al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

3. Nel caso di sospensione del contratto si applica l'art. 107 del Codice per quanto compatibile con il presente contratto.

4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16. Le parti convengono che a seguito del recesso l'A.C. avrà l'insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più

opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall'O.E. fino al momento del recesso e che il recesso da parte dell'Operatore Economico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

**ART. 19) RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in ogni momento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., mediante idoneo provvedimento e previa diffida, se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed imprudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento.

2. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo dello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un applicazione della penale, di cui all'articolo 10 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno del comma 4 del citato

articolo. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. In tal caso l'A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

3. In ogni caso si conviene che l'A.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., può altresì essere risolto in danno all'operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile e dell'art. 13 del presente contratto/disciplinare di incarico;

c) cessione del contratto;

d) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;

e) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'espletamento dell'incarico;

f) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'articolo 3 della L. 136/10;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

	termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta	
	da parte dell'A.C.;	
	h) mancata attivazione di altra copertura sostitutiva nel caso di recesso dal	
	contratto da parte dell'assicuratore entro il termine di cinque giorni lavoro-	
	rativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;	
	i) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenen-	
	za; in caso di operatore economico strutturato in forma associata o societa-	
	ria la condizione opera quando la struttura dell'operatore economico incari-	
	cato non dispone di una figura professionale sostitutiva;	
	j) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica ammini-	
	strazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;	
	k) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta	
	alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 59/2011 ed smi;	
	l) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributa-	
	ria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro,	
	verso i dipendenti o i collaboratori;	
	m) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;	
	La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo sem-	
	plice comunicazione via PEC all'O.E. riportante la motivazione purché con al-	
	meno 15 (quindici) giorni di preavviso.	
	In caso di risoluzione del contratto l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornir-	
	re all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di	
	provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	Nel caso in cui l'Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta	
	causa, alla revoca dell'incarico, all'affidatario dovranno essere corrispost	

i rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).

**ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/16, per la definizione delle controversie che potrebbero insorgere durante l'espletamento del servizio circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, qualora compatibile, si potrà far ricorso all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/16. In caso di ammissibilità, riferibilità ed ammissibilità delle previsioni dell'art. 205 del codice, l'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario saranno dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/16, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante atto di transazione, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'operatore economico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

4. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

6. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Larino.

7. E' esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 21) FINANZIAMENTO**

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente contratto/disciplinare di incarico ammontanti complessivamente in €....., comprensivi di oneri previdenziali fiscali, saranno a totale carico del R.T.I. "ENEL SOLE s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO s.r.l."

**ART. 22) ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. L'operatore economico incaricato, per tutti gli effetti di cui al presente contratto, elegge il proprio domicilio in ..... Via ..... tel. ...., PEC .....email..... Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'operatore economico incaricato.

2. Le parti danno atto, che ai fini del presente contratto, i rapporti tra l'operatore economico incaricato e l'Amministrazione Committente avvengono per il tramite del RUP.

**ART. 23) SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese, imposte tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del R.T.I. "ENEL SOLE s.r.l."/ "EREDI PACI GERARDO s.r.l.", sono e saranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Il presente contratto/disciplinare è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86 e le conseguenti spese saranno a carico dell'operatore economico.

#### **ART. 24) TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e saranno raccolti e gestiti dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente per le finalità di gestione dell'incarico oggetto del presente avviso ed il trattamento dei dati e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla procedura così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge fatto salvo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/16.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimen-  
to

**ART. 25) RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto/disciplinare di  
incarico, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile a quelle del  
D.Lgs. 50/2016, del D.M. MIT 49/18, del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 207/2010  
per la parte vigente ed ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legisla-  
tiva o regolamentare vigente, nazionale e regionale inerente il servizio in  
questione ed in quanto applicabile.

Fanno parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati i  
sottoelencati documenti sottoscritti dalle parti che vengono depositati pres-  
so il Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzioni fermo restando che in caso  
di contestazione si procederà alla registrazione degli stessi e precisamente:  
- Distinta calcolo compenso professionale;  
- Relazione tecnico-illustrativa inerente correlata alle caratteristiche qua-  
litative e metodologiche dell'OFFERTA TECNICA presentata in fase di parteci-  
pazione alla gara;  
- Copia polizza copertura assicurativa RC professionale e polizza per cauzio-  
ne definitiva.

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica, viene letto alle  
parti, i quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo  
sottoscrivono dopo avere rinunciato alla lettura degli allegati per averne in  
precedenza preso cognizione.-

Per l'O.E.: Il Legale Rappresentante Sig. .... mediante  
firma digitale;

Per l'Amministrazione: Il Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Gianfranco Bove mediante firma digitale;

Per l'A.T.I. "ENEL SOLE s.r.l." (capogruppo mandataria): il Procuratore ..... mediante firma digitale.